

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO****[V. febbraio 2022]****1. DEFINIZIONI**

- 1.1. Nel contesto delle presenti condizioni generali i seguenti termini avranno il significato qui rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:
- Condizioni Generali:** le presenti Condizioni Generali di Acquisto;
  - Fornitore:** il professionista a cui TEORES I invia un Ordine;
  - Ordine:** ogni ordine per l'acquisto di prodotti e servizi;
  - TEORES I:** Teoresi S.p.A., con sede legale in Torino, via Perugia n. 24 incluse le società controllate (100%).

**2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 2.1. Le presenti Condizioni Generali si intendono valide per qualsiasi Ordine emesso da TEORES I.
- 2.2. Le presenti Condizioni Generali si intendono accettate, indipendentemente da specifica sottoscrizione, con l'accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale.
- 2.3. Qualsiasi ulteriore previsione inserita dal Fornitore nelle sue fatture, note e/o corrispondenza, non espressamente approvata con specifica sottoscrizione da TEORES I, deve considerarsi come non apposta e comunque invalida e/o inefficace nei confronti della Società.
- 2.4. L'Ordine non è cedibile e si intende perfezionato al momento della ricezione, da parte di TEORES I, dell'accettazione scritta del Fornitore pienamente conforme all'Ordine.
- 2.5. Se tale accettazione non giunge entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'Ordine, TEORES I avrà diritto di considerare l'Ordine annullato, senza alcun onere e/o costo per sé.
- 2.6. Se le condizioni contenute nella conferma differiscono da quelle dell'Ordine, il contratto si perfeziona quando una delle parti riceve dall'altra l'accettazione delle condizioni contrattuali da essa proposte.
- 2.7. Queste Condizioni Generali sostituiscono e prevalgono su condizioni generali di vendita del Fornitore.

**3. CONSEGNA DEI BENI ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

- 3.1. I termini di consegna dei beni e/o erogazione dei servizi sono tassativi ed hanno valore essenziale secondo il disposto dell'art. 1457 Cod. Civ. Tutte le consegne di beni sono da intendersi DDP (*Incoterms 2020*) nel luogo che sarà indicato da TEORES I nel relativo Ordine.
- 3.2. Il mancato rispetto costituisce inadempimento del Fornitore secondo quanto previsto dagli artt. 1453 e 1455 c.c.
- 3.3. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 3.2. e 9., in caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell'esecuzione dei servizi oppure in caso di consegna o erogazione incompleta dei servizi, a proprio insindacabile giudizio, TEORES I avrà diritto altresì di fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i beni o eseguire i servizi.
- 3.4. In aggiunta ai rimedi di cui agli artt. 3.2., 3.3. e 9., in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei beni o esecuzione dei servizi, TEORES I potrà avvalersi dei seguenti diritti:
- sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;
  - chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei beni o esecuzione dei servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da TEORES I per acquistare i beni o i servizi da altri fornitori in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.
- 3.5. In espressa deroga al I comma dell'art. 1495 c.c. (richiamato dall'art. 1497 c.c.) TEORES I ha facoltà di denunciare la mancanza delle condizioni e/o qualità dei beni o dei servizi nel termine di 30 (trenta) giorni dalla scoperta del difetto, anche solo parziale, delle qualità e/o condizioni pattuite.
- 3.6. Non si applicano in ogni caso i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. (richiamato dall'art. 1497 c.c.) e TEORES I ha la facoltà di agire per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il prodotto e/o servizio fornito siano privi delle qualità essenziali e/o idonee a garantire la realizzazione delle finalità per cui il prodotto e/o servizio è stato richiesto.
- 3.7. Nel caso in cui un Ordine o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi o "milestones" successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà rimesso alla discrezione di TEORES I decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore quindi svolgerà le fasi successive alla prima e TEORES I pagherà il relativo corrispettivo solo a seguito di autorizzazione scritta di TEORES I a procedere con la fase successiva.

#### **4. GARANZIE DI QUALITA'**

- 4.1. Il Fornitore garantisce il prodotto e/o il servizio fornito esente da qualsiasi vizio e/o difetto ed esattamente conforme a quanto pattuito.
- 4.2. Il Fornitore garantisce a TEORESIS che i servizi saranno prestati da personale debitamente qualificato e preparato, utilizzando la cura e diligenza richieste e rispettando lo standard qualitativo auspicabile in base ad una interpretazione del contratto secondo buona fede.
- 4.3. In caso di subfornitura opportunamente autorizzata dovrà garantire il "flow-down" dei requisiti Teoresi al subfornitore

#### **5. RISERVATEZZA E PROPRIETA' INTELLETTUALE**

- 5.1. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservati e a non divulgare o comunicare a terzi in alcun modo tutti i dati, documenti, informazioni di ogni genere relativi a TEORESIS di cui venisse a conoscenza per la consegna dei beni e/o la fornitura dei servizi.
- 5.2. I disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche gli schemi che TEORESIS mette a disposizione del Fornitore, restano di proprietà di TEORESIS e possono essere usati soltanto per l'esecuzione dell'Ordine. Non possono essere copiati o dati a terzi, salvo previa autorizzazione scritta di TEORESIS, a seguito di dettagliata e specifica informazione circa le modalità e la finalità dell'utilizzo.
- 5.3. Allo stesso modo il nome, l'immagine di TEORESIS e/o dirigenti e/o collaboratori in senso lato ed i marchi o i segni distintivi di TEORESIS non possono essere usati in alcun modo dal Fornitore, senza il preventivo consenso scritto di TEORESIS.
- 5.4. Il Fornitore, infine, riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i contratti implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale di TEORESIS.
- 5.5. Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni ed i servizi non violano brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore, esclusive o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.

#### **6. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO**

- 6.1. Il Fornitore si impegna a fornire un'adeguata tutela del patrimonio informativo coinvolto nell'esecuzione dell'Ordine, attraverso l'adozione di misure di protezione appropriate, commisurate al valore dell'informazione ed alla gravità delle minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali, e delle loro conseguenze.
- 6.2. Il Fornitore che nell'esecuzione della sua prestazione accede, anche indirettamente, alle informazioni interne, confidenziali e sulla proprietà intellettuale di Teoresi (I "Dati e Informazioni"), è tenuto a garantire:
  - la riservatezza e la protezione da accessi e divulgazioni non autorizzati dei Dati e Informazioni;
  - l'integrità dei Dati e Informazioni, la cui precisione e completezza non deve essere inalterata, garantendo altresì l'assenza di modifiche/violazioni da parte di soggetti non autorizzati;
  - la continuità della disponibilità verso i terzi autorizzati dei Dati e Informazioni;
  - il rispetto dei requisiti cogenti applicabili in materia di sicurezza dei Dati e Informazioni;
  - il rispetto dei regolamenti e delle procedure a tutela dei dati e Informazioni previste da Teoresi.
- 6.3. Il Fornitore è tenuto ad adottare procedure verificabili. Teoresi si riserva la facoltà di eseguire periodici controlli per verificare l'assenza di violazioni dei principi di cui al precedente art. 6.2.
- 6.4. Ove l'esecuzione dell'ordine, per la sua natura, comporti l'intervento da parte del Fornitore su Dati e Informazioni di Teoresi, il Fornitore sarà ritenuto responsabile quando il proprio sistema di sicurezza non sia stato aggiornato ai più recenti sviluppi tecnologici e informatici e risulti non idoneo ad evitare minacce e violazioni informatiche già conosciute.

#### **7. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE**

- 7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di avere tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie alla consegna dei beni e/o fornitura dei servizi.

#### **8. RISARCIMENTO E MANLEVA**

- 8.1. Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata TEORESIS da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di: violazioni degli obblighi verso il Fisco o verso i dipendenti, inadempimenti di contratti o specifiche tecniche, responsabilità da prodotto in conseguenza di difetti dei beni o erogazione di servizio, falsità o comunque inesattezza delle garanzie di cui ai precedenti artt. 5.5. e 7.1.
- 8.2. In particolare Fornitore inoltre terrà TEORESIS indenne contro:

- I. ogni azione, pretesa, danno e/o costo/spesa comunque ricollegabili ad azioni od omissioni del Fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o dirigenti e/o agenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo e/o subappaltatori/subfornitori;
  - II. ogni azione, pretesa, danno e/o costo/spesa comunque ricollegabile, anche solo occasionalmente, alla fornitura del prodotto e/o servizio a TEORESIS;
  - III. ogni azione e/o rivendicazione avente ad oggetto la violazione di diritti di brevetto, diritti di autore, di progettazione, di marchio e/o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale a causa della importazione, acquisto, utilizzo o rivendita del prodotto e/o a causa della erogazione e utilizzazione del servizio.
- 8.3. Risarcimento e manleva di cui al presente articolo non sono soggetti al limite temporale costituito dal periodo di garanzia né al termine di altro tipo di decadenza.

## 9. RECESSO

- 9.1. TEORESIS avrà diritto di recedere liberamente dal contratto in ogni momento, anche in deroga all'art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di beni o servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di beni o servizi e ancora quando nei confronti del Fornitore risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.

## 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 10.1. TEORESIS potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 C.C. e richiedere la restituzione di tutte le somme già corrisposte al Fornitore ed il risarcimento di ogni danno, mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che TEORESIS indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
- i. sia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 14. delle presenti Condizioni Generali;
  - ii. divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma di controllo, anche indiretto, di un concorrente di TEORESIS;
  - iii. sia inadempiente agli obblighi di legge fiscali e a quelli relativi ai propri dipendenti
  - iv. leda la reputazione di TEORESIS o dei suoi prodotti/servizi.

## 11. CESSIONE DEI CREDITI E DEI CONTRATTI

- 11.1. I contratti ed i crediti del Fornitore nei confronti di TEORESIS derivanti dalla fornitura di beni o servizi non sono cedibili dal Fornitore senza il previo consenso scritto di TEORESIS. TEORESIS avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di cedere i contratti e gli eventuali crediti da essi derivanti.

## 12. SISTEMA DI GESTIONE

- 12.1. Nello svolgimento dei servizi o vendita dei prodotti il Fornitore si impegna a conformarsi alle procedure interne adottate da Teoresi nell'ambito del proprio sistema di gestione, che saranno comunicate al Fornitore per iscritto.
- 12.2. Il Fornitore si impegna, a richiesta di Teoresi con preavviso non inferiore a 15 giorni, a partecipare ad audit interni di Teoresi ed a fornire le evidenze richieste in relazione ai servizi o ai prodotti

## 13. ASSICURAZIONI

- 13.1. Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di TEORESIS, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o svolgimento dei Servizi.

## 14. CONTROVERSIE

- 14.1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione di ciascun Ordine e/o delle presenti condizioni generali sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

## 15. CODICE ETICO

- 15.1. Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'esecuzione di ciascun Ordine, a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

- 15.2. Il Fornitore dichiara altresì di aver preso atto che TEORESIS ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto nonché un proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale (consultabile all'indirizzo Internet [www.teoresigroup.com](http://www.teoresigroup.com)) e di impegnarsi ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti e fornitori ai principi etico-comportamentali che TEORESIS ha enunciato nel proprio Codice Etico, di cui dichiara di aver preso visione.
- 15.3. L'inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto e/o dal Codice Etico comporterà un inadempimento grave del Fornitore.

\*\*\*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
**II FORNITORE**

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le Parti approvano espressamente i seguenti articoli: 2. (Ambito di Applicazione), 3. (Consegna dei Beni ed Esecuzione dei Servizi), 5. (Riservatezza e Proprietà Intellettuale), 6. (Sicurezza delle informazioni e tutela del patrimonio informativo) 8. (Risarcimento e manleva), 9. (Recesso), 10. (Clausola Risolutiva espressa), 11. (Cessione dei Crediti e dei Contratti), 12. (Sistema di Gestione), 13. (Assicurazioni) e 14. (Controversie), 15. (Codice Etico).

**II FORNITORE**

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)